

Allegato 8 Procedura metodologia di controllo della BCAA7 dal 2026 e calcolo delle esenzioni BCAA7.

DEFINIZIONI

Esenzioni

Sono esenti da qualsiasi obbligo le aziende:

- 1- i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- 2- la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- 3- con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari;
- 4- i cui seminativi sono costituiti da colture sommerse.

Gli agricoltori la cui azienda ha una dimensione massima non superiore a 30 ettari di superficie agricola dichiarata a norma dell'articolo 69, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2021/2116, sono esenti dal controllo e sanzione relativamente ai requisiti della norma BCAA7.

Le superfici coltivate con metodo biologico certificate a norma del regolamento (UE) 2018/848, incluse le superfici in conversione e quelle condotte secondo i disciplinari della Produzione Integrata ed i cui beneficiari aderiscono al Sistema di Qualità Nazionale della Produzione Integrata (SQNPI) sono considerate conformi (ipso facto) ai requisiti della presente norma.

Diversificazione colturale nel periodo compreso tra il 9 aprile e il 30 giugno:

- se la superficie aziendale a seminativo è superiore a 10 ettari fino a 30 ettari, la diversificazione consiste nella coltivazione di almeno due colture diverse sui seminativi. La coltura principale non supera il 75 % di detti seminativi;
- se la superficie aziendale a seminativo è superiore a 30 ettari, la diversificazione consiste nella coltivazione di almeno tre colture diverse sui seminativi. La coltura principale non occupa più del 75 % e le due colture principali non occupano insieme più del 95 % di tali seminativi.

Si precisa che per “diversificazione colturale” si intende:

- colture appartenenti a generi botanici differenti
- colture appartenenti ad una specie diversa nel caso di brassicacee, solanacee e cucurbitacee
- terreni lasciati a riposo
- erba o altre foraggere

La coltura invernale e la coltura primaverile sono considerate distinte anche se appartenenti allo stesso genere. Il genere *Triticum* spelta è considerato una coltura distinta da quelle appartenenti allo stesso genere.

Rotazione: cambio di genere botanico almeno una volta all'anno a livello di parcella (eccetto nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo). Frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro sono considerati appartenenti allo stesso genere botanico.

Sono ammesse le colture secondarie, purché portate a completamento del ciclo produttivo e che coprano una parte significativa del periodo tra due coltivazioni principali. (permanenza in campo della coltura secondaria per almeno 90 giorni.)

VERIFICA BCAA7 dal 2026

1- VERIFICA DELLE ESENZIONI: Per verificare se una azienda ha i requisiti per ricadere in una delle esenzioni previste dalla normativa vigente e, quindi, non è tenuta al rispetto della BCAA7 si procede nel seguente ordine, escludendo la superficie aziendale coltivata con metodo biologico (anche nel periodo di conversione) presente nei sistemi informativi al 15.05 e quella condotta secondo i disciplinari della Produzione Integrata ed i cui beneficiari aderiscono al Sistema di Qualità Nazionale della Produzione Integrata (SQNPI), poiché tali superfici rispettano la norma IPSO FACTO:

- a. se la superficie a seminativo dell'azienda è inferiore ai 10 ha l'azienda sarà esente dall'applicazione della norma
- b. se tutta la superficie a seminativo dell'azienda è coltivata a colture sommerse l'azienda sarà esente dall'applicazione della norma
- c. se la superficie a seminativo dell'azienda è ricoperta per oltre il 75% da erba, piante erbacee da foraggio, lasciati a riposo o da colture leguminose l'azienda sarà esente dall'applicazione della norma. Le specie nettarifere e mellifere sono colture a perdere, coltivate su terreni a riposo, pertanto possono concorrere all'esenzione del 75%. Come terreni equivalenti al riposo, le colture mellifere possono assolvere agli obblighi di avvicendamento anche se seguono sé stesse.
- d. se la superficie SAU dell'azienda è coperta per oltre il 75% da prato permanente, erba e altre erbacee da foraggio o riso l'azienda sarà esente dall'applicazione della norma

Si specifica che nelle superfici a seminativo sono comprese le colture sommerse.

2- VERIFICA DEL RISPETTO DELLA DIVERSIFICAZIONE

Specifiche:

- Il controllo dello svolgimento della diversificazione è nell'anno solare ed è a livello aziendale. Se si ottempera alla norma tramite diversificazione nell'anno solare, l'anno successivo si può optare per ripetere la diversificazione o soddisfare l'obbligo tramite rotazione;
- In caso di azienda con superfici condotte sia con il metodo convenzionale che biologico o SQNPI (e che non risulta esente), ai fini del rispetto della diversificazione si tiene conto delle sole superfici condotte con il metodo convenzionale;
- È possibile intraprendere la diversificazione solamente se si è conclusa la rotazione iniziata l'anno precedente (x-2 su x-1 oppure con coltura secondaria nell'anno x-1).

3- VERIFICA DEL RISPETTO DELLA ROTAZIONE

Specifiche:

- L'obbligo di rotazione non si applica su colture sommerse, colture pluriennali (es. prato permanente), erba o altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo. Le specie

nettariifere e mellifere sono colture a perdere, coltivate su terreni a riposo, pertanto possono assolvere agli obblighi di avvicendamento anche se seguono sé stesse.

- In caso di rotazione non è mai possibile la monosuccessione (ristoppio), quindi anche nell'esecuzione della rotazione biennale non è possibile riaprire il biennio con la stessa coltura con cui si è concluso il biennio precedente; il controllo verterà sulla non ripetizione dello stesso codice colturale (o di un codice coltura appartenente allo stesso genere) nel piano colturale grafico dell'anno a controllo rispetto a quello dell'anno precedente;
- In caso di rotazione intra-anno, la seconda coltura deve permanere in campo per almeno 90 giorni e deve essere dichiarata nel piano colturale.
- Il controllo verte sull'anno solare ed è a livello di appezzamento